



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-356-2024 DEL 30/10/2024

L'anno 2024, questo giorno trenta (30) del mese di ottobre alle ore 10:25 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Segretario Generale fa presente la necessità di modificare la proposta di deliberazione, eliminando il riferimento al parere favorevole del Collegio dei Revisori, quale allegato parte integrante e sostanziale.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-356-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 5660 del 17/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL GIUDIZIO R.G.N. 4179/2015 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA, PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

tra Comune di Parma, Parma Gestione Entrate S.p.a. da una parte e Iren Ambiente S.p.a. dall'altra è in essere un'annosa controversia giudiziale che qui di seguito si ripercorre succintamente, originata dal provvedimento dirigenziale prot. gen. n. 179578 del 2 ottobre 2013, con il quale il Comune intimava ad Iren Ambiente S.p.a. il pagamento del non corrisposto costo di costruzione per la somma di € 1.054.275,40 (€ 518.372,55 per oneri di urbanizzazione primaria, € 171.092,94 per oneri di urbanizzazione secondaria ed € 364.810,01 a titolo di contributo c.d. D+S), per la realizzazione del Polo Ambientale Integrato (PAIP);

con il provvedimento sopracitato, si avvertiva Iren Ambiente S.p.a. che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto, secondo la normativa vigente in materia, alla riscossione coattiva delle somme dovute, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 23/2004, e s.m.i.;

con successivo atto di diffida prot. gen. n. 83692 del 13 maggio 2015, si procedeva ad una rideterminazione del costo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, e s.m.i., in € 534.120,82 e si chiedeva altresì € 1.682.323,00 quale monetizzazione di standard pubblici, per un totale di € 2.216.443,82, oltre ad € 6.775,49 a titolo di interessi ed € 15,00 per "spese atto";

a seguito del mancato pagamento, Parma Gestione Entrate Sp.a., quale concessionaria dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dei tributi, del Comune di Parma, emetteva e notificava al destinatario, l'ingiunzione di pagamento n. 1868275 per la somma complessiva di € 2.223.234,00;

con atto di citazione notificato in data 04/08/2015, Iren Ambiente S.p.a. ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910, iscritta al RG n. 4179/2015, avverso l'ingiunzione di pagamento sopra citata;

con ordinanza del 06/08/2015 il Tribunale sospendeva inaudita altera parte l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015;

si costituiva in giudizio Parma Gestione Entrate S.p.a., chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore dell'A.G.A., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché inammissibile, improcedibile, infondata e comunque non provata e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare IREN Ambiente S.p.A. a corrispondere alla Società di riscossione l'importo complessivo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, di € 2.223.234,00, oltre interessi al tasso legale dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo;

Premesso altresì che:

l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, così come gli altri atti del Comune citati in precedenza, sono stati altresì impugnati nel giudizio di annullamento R.G. 355/2013 proposto avanti al Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, da Iren Ambiente s.p.a. contro il Comune di Parma e Parma Gestione Entrate s.p.a. (non costituitasi nel giudizio), conclusosi con la sentenza n. 134 del 12 gennaio 2016, con la quale il TAR dichiarava il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte respinto, stabilendo la compensazione delle spese legali tra le Parti;

Iren Ambiente S.p.a. impugnava la sentenza di primo grado innanzi il Consiglio di Stato, il quale riformava, con sentenza n. 4907/2023, il provvedimento appellato e nell'annullare l'ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015, ha ritenuto non dovuta la somma di € 1.682.323,00 a titolo di monetizzazione standard pubblici, mentre ha riconosciuto € 534.120,82 a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 del D.p.r. n. 380/2001 a favore del Comune e Parma Gestione Entrate, stabilendo la compensazione delle spese legali tra le parti;

la causa di opposizione promossa avanti il Tribunale di Parma RG 4179/2015, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., a seguito di una serie di rinvii, richiesti anche congiuntamente dalle Parti in attesa della definizione del giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/12/2024;

Dato atto che:

dal 01.04.2023 Parma Gestione Entrate S.p.a. non esercita più funzioni di concessionario né svolge servizi di supporto per la gestione e la riscossione dei tributi locali e delle entrate del Comune di Parma che ha optato per l'esercizio dell'attività in forma diretta;

dal 01.06.2023 la predetta Società ha aperto la procedura di liquidazione, finalizzata allo scioglimento della Società, ed il Comune è subentrato nei rapporti pendenti a titolo di successore a titolo particolare;

Preso atto della proposta transattiva presentata da Iren Ambiente S.p.a., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, in relazione alla quale il Comune ha provveduto ad aggiornare e ricalcolare gli interessi legali sulla somma definita, con la quale:

- Iren Ambiente S.p.a. si impegna a corrispondere al Comune di Parma la somma di € 534.120,82, oltre interessi legali calcolati dal 13 maggio 2015 al 12 giugno 2015 (€ 219,50) e dal 16 luglio 2015 al 31 ottobre 2024 (€ 53.571,58) per un

totale interessi di € 53.791,08 e così per complessivi € 587.911,90 entro e non oltre il 30 gennaio 2025;

- il Comune e Parma Gestione Entrate S.p.a. accettano il sopra citato pagamento a saldo, stralcio e transazione di ogni loro domanda proposta nei confronti di Iren Ambiente, nei giudizi ove ancora pendenti e comunque derivanti dai fatti per cui è sorta controversia e tutti i rapporti di dare/avere da esse derivanti vengono con la transazione definitivamente transatti;
- con la sottoscrizione del contratto di transazione, l'ex concessionaria accetta che Iren Ambiente S.p.a. effettui il pagamento della somma convenuta a favore del Comune di Parma, con piena efficacia liberatoria della Debitrice, rinunciando espressamente agli atti e ad ogni azione al riguardo nei confronti della suddetta Società sia derivante dall'atto transattivo che dalla ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015 in merito alla quale dichiara espressamente di rinunciare anche all'azione;
- le Parti stabiliscono che il giudizio n. 4179/2015 pendente avanti il Tribunale di Parma venga estinto a spese compensate;
- le spese legali, relative sia alle trattative prodromiche alla sottoscrizione del contratto di transazione che alla redazione di esso, vengono integralmente compensate tra le parti;

Preso altresì atto:

della dettagliata analisi, prot. gen. n. 278900/2024, in merito alla convenienza economica della transazione di cui trattasi, predisposta dalla Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia ex art. 41, comma 3, lett. o) dello Statuto Comunale, dalla quale emerge che la proposta di transazione risponde alle indicazioni e raccomandazioni della Magistratura Contabile in quanto rispettosa dei presupposti e dei limiti che gli enti locali devono rispettare nel caso intendano addivenire ad una transazione ai sensi della normativa vigente, ovvero:

1. esistenza di una controversia giuridica (giudizio RG n. 4179/2015 innanzi al Tribunale di Parma) e non di un semplice conflitto economico, che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
2. reciprocità delle concessioni trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive:
 -)} Iren Ambiente, rinunciando alla domanda giudiziale in essere, riconosce come dovuta la somma di € 534.120,82, quale contributo di costruzione per la realizzazione del PAIP, e riconosce la corresponsione degli interessi legali maturati in relazione a tale importo dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione del Comune sino al termine per adempiere alla stessa e dalla notifica della successiva ingiunzione di pagamento n. 1868275/2015 alla data di perfezionamento della transazione per un importo pari a € 53.791,08;
 -)} il Comune, accettando la proposta transattiva, rinuncia al tasso legale maggiorato del 1,5%, ai sensi dell'art. 24-bis del Regolamento generale delle entrate nel 2015, nella determinazione degli interessi di mora. In ottica conciliativa, l'applicazione del tasso legale non maggiorato appare congrua e giustificata, in quanto assicura in ogni caso la rivalutazione monetaria del credito dell'Ente, neutralizzando gli effetti della variazione del potere di acquisto nel tempo;

-) relativamente alla restante somma di € 1.682.323,00 a titolo di monetizzazione di standard pubblici, si da esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, in quanto la stessa non sarebbe dovuta: “...analogamente a quanto rilevato in materia di oneri a scomputo, anche per la monetizzazione degli standard deve ribadirsi la impossibilità di procedere alla relativa richiesta di pagamento ex post, trattandosi di facoltà che deve essere necessariamente prevista, in via preventiva, nell’accordo che disciplina la fase attuativa dell’intervento di trasformazione edilizia, in quanto afferente alla fase di pianificazione urbanistica”;
3. disponibilità dei diritti con carattere patrimoniale, quale requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss): nel caso di specie non sono in discussione diritti indisponibili, poiché il costo di costruzione in precedenza calcolato viene integralmente pagato unitamente agli interessi al tasso legale;
 4. incertezza del giudicato, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali: riguarda l’alea sul giudizio pendente avanti il Tribunale di Parma, in quanto è controverso il diritto del Comune di vedersi riconoscere quanto richiesto a titolo di monetizzazione di standard pubblici a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato sopra menzionato. Essendo il giudizio amministrativo connesso con quello civile, risulta probabile che venga dichiarato l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento anche in sede civile, con la possibilità che il giudice riconosca al Comune una somma pari o inferiore a quella proposta da Iren Ambiente S.p.a. e che decida diversamente anche in punto a spese e interessi;
 5. in caso di rigetto della proposta transattiva e prosecuzione del giudizio, molto probabilmente il Comune dovrebbe emettere una nuova ordinanza ingiunzione per l’importo del contributo di costruzione, oltre agli interessi di mora, con il rischio conseguente di nuovi contenziosi, di un evidente prolungarsi dei tempi di recupero che diventerebbero non definiti, prima di poter ottenere somme comunque incerte a causa dei fattori soprariportati, oltre a generare nuove e rilevanti spese di onorari, di lite, consulenze tecniche, anticipazioni, notifiche atti e di personale impiegato;

della relazione acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 272340 del 17/10/2024, con la quale il legale difensore di Parma Gestione Entrate S.p.a. esprime parere favorevole alla soluzione transattiva del giudizio alle condizioni proposte da Iren Ambiente S.p.a. e rideterminate dal Comune con riferimento alla quantificazione degli interessi di mora;

del parere del Dirigente del Settore Avvocatura Civica del Comune prot. gen. n. 0275951 del 22/10/2024;

del parere favorevole del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante del Comune, prot. gen. n. 0273384 del 18/10/2024, nel quale si legge “... che la proposta transattiva garantisce la realizzazione del credito dell’Ente in misura integrale per la somma effettivamente dovuta e, al contempo, elimina il rischio della sopravvenienza di nuovi o maggiori oneri di procedura o legali, prevedendo l’estinzione della lite in corso in sede civile...”;

Tenuto conto altresì del nulla osta alla transazione pervenuto dal Liquidatore di Parma Gestione Entrate S.p.a. in data 12/10/2024 in atti;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori come da verbale n. 45 del 28/10/2024 prot. n. 0280292 del 28/10/2024;

Ritenuto che:

la proposta di accordo transattivo appaia adeguata rispetto al fine pubblico da perseguire e risponda ai criteri di razionalità, economicità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa, risultando quindi preferibile rispetto alla prosecuzione degli attuali e futuri contenziosi;

non sussistano ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dai pareri sopracitati e, conseguentemente, di valutare positivamente la proposta di cui trattasi che risulta opportuna e conveniente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio ed ulteriori spese, ferme e impregiudicate le ragioni del Comune di Parma;

Atteso che:

la presente deliberazione produce riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

in seguito al pagamento da parte di Iren Ambiente S.p.a. degli importi pattuiti nell'atto di transazione (totale €. 587.911,90), i dirigenti competenti provvederanno ad accertarli sui specifici capitoli di entrata con determinazioni dirigenziali;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSMG n. 43 del 15/12/2022, prot. gen. n. 242102, che conferisce all'Arch. Costanza Barbieri l'incarico di Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia, la quale ha istruito la presente deliberazione in qualità di Responsabile del procedimento;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1 del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la stipula dell'atto transattivo e comunque prima della data di estinzione di Parma Gestione Entrate S.p.a. in liquidazione (prevista per il 31/10/2024);

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di prendere atto:

-)} della dettagliata analisi, prot. gen. n. 278900/2024, in merito alla convenienza economica della transazione di cui trattasi, predisposta dalla Dirigente del

Settore Attività Produttive ed Edilizia ex art. 41, comma 3, lett. o) dello Statuto Comunale;

-)} della relazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 272340 del 17/10/2024, con la quale il legale difensore di Parma Gestione Entrate S.p.a. esprime parere favorevole alla soluzione transattiva del giudizio;
-)} del parere del Dirigente del Settore Advocatura Civica del Comune prot. gen. n. 0275951 del 22/10/2024;
-)} del parere favorevole del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante del Comune, prot. gen. n. 0273384 del 18/10/2024;
-)} del nulla osta alla transazione espresso dal Liquidatore di Parma Gestione Entrate S.p.a. in data 12/10/2024;
-)} del parere favorevole del Collegio dei Revisori come da verbale n. 45 del 28/10/2024 prot. n. 0280292 del 28/10/2024;

di approvare, alla luce delle risultanze dei pareri soprarichiamati, lo schema di transazione tra Comune di Parma, Parma Gestione Entrate S.p.a. da una parte ed Iren Ambiente S.p.a. dall'altra, relativamente al giudizio RG n. 4179/2015 pendente innanzi al Tribunale di Parma, come da documento allegato (allegato A);

di dare atto che:

che la presente deliberazione produce riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

in seguito al pagamento da parte di Iren Ambiente S.p.a. degli importi pattuiti nell'atto di transazione (totale €. 587.911,90), i dirigenti competenti provvederanno ad accertarli sui specifici capitoli di entrata con determinazioni dirigenziali;

la Responsabile del procedimento è individuata nella Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia, arch Costanza Barbieri;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la stipula dell'atto transattivo e comunque prima della data di estinzione di Parma Gestione Entrate S.p.a. in liquidazione (prevista per il 31/10/2024);

DELIBERAZIONE N. GC-2024-356 DEL 30/10/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. ALLEGATO A

Nome file: ALLEGATO A - SCHEMA DI TRANSAZIONE.pdf

Hash:

BAFE331C12542C5FF23A262DCB60BAF4CAB0F10D4E3CD747C37FFBB8B081
71E18CC9A93F7CB7D934AD9DAD9156E890C12E83978DE263F8647E32C1B6
A5348C93